

Statuto

dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici – A.I.A.S. Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – O.N.L.U.S. Sezione di CASTELVETRANO

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l' Associazione Italiana Assistenza agli Spastici – AIAS – Sezione di Castelvetro, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS.

Essa agisce nello spirito del volontariato; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nel settore “assistenza sociale e socio-sanitaria”, meglio specificata nel successivo art.2; si impegna a realizzare le finalità stabilite dallo Statuto dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, con sede in Roma (AIAS), ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. N. 1070 del 28.05.1968 e trasformato in Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con atto del 06.06.1998.

La sezione aderisce all'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con sede in Roma – AIAS – e ne accetta lo Statuto e lo fa proprio.

E' aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto delle persone in situazione di handicap alla riabilitazione, alla istruzione, al lavoro, all'integrazione scolastica e sociale, per attuare una valida prevenzione per la disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana.

Art. 2 - FINALITA' E SCOPI

La sezione di Castelvetro, premesso che considera basilare lo sviluppo della cultura dell'handicap e della solidarietà e che ogni persona, a prescindere dalle situazioni di handicap, dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e, più possibile, indipendente, intende:

- 1. sollecitare gli enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap; istituire centri di orientamento e formazione professionale; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone in situazione di handicap; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità-alloggio, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile una migliore vita di relazione integrata;**
- 2. istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o ad altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone in stato di handicap e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguano fini di lucro, anche indiretto;**
- 3. promuovere e/o curare direttamente la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; gestire anche in convenzione corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo (ex D.P.R. del 31/10/1975 e successive modifiche ed integrazioni) o equipollenti autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione o della Ricerca Scientifica o da altri enti;**
- 4. istituire e gestire scuole o corsi di formazione o specializzazione per operatori preposti all'azione di recupero, terapisti della riabilitazione, psicologi,**

assistenti sociali, educatori professionali, psicopedagogisti, assistenti alla persona ed ogni altra professione utile ai fini della riabilitazione della persona con disabilità, nonché corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone in situazione di handicap per aiutarle nell'integrazione sociale;

- 5. promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione della popolazione, con il coinvolgimento della comunità locale, nelle sue istituzioni socio-culturali e nelle sue forme imprenditoriali e sindacali;**
- 6. promuovere iniziative per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici od aperti al pubblico, nonché negli edifici privati, per l'adeguamento dei mezzi di trasporto e per la rimozione di ogni altra causa che possa contribuire al processo di emarginazione;**
- 7. promuovere l'istituzione del servizio di aiuto personale alle persone portatrici di handicap, il cui deficit non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;**
- 8. promuovere ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme e pluridimensionale: ossia non solamente come momento medico, ma sociale, educativo, culturale e lavorativo, proponendo conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dell'handicap;**
- 9. promuovere l'integrazione scolastica ad ogni livello, la qualificazione ed il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone in situazione di handicap, con il riconoscimento del diritto effettivo alla retribuzione, fondato sul principio dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, sollecitandone la fornitura di strumenti, attrezzature tecniche, presidi e servizi funzionali all'effettivo esercizio di tali diritti;**
- 10. garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età;**
- 11. svolgere ogni attività senza fine di lucro, utile al raggiungimento delle finalità di cui sopra, con esclusione di ogni altra che non sia direttamente connessa a dette finalità; attività da svolgere senza fine di lucro, con assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate per legge, per statuto o per regolamento a favore di altre Sezioni dell'AIAS costituite in ONLUS; gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; e con l'obbligo di fare uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".**

Art. 3 – AUTONOMIA

La Sezione ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'art.2.

La Sezione può chiedere alle autorità competenti il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4 – SOCI

Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano accettato con dichiarazione scritta questo Statuto, i regolamenti nazionali,

regionali e gli statuti e/o regolamenti sezionali, obbligandosi ad osservarli ed abbiano ottemperato alle norme previste per il tesseramento. Il socio deve appartenere ad una sola Sezione e la sua partecipazione alla vita associativa non è limitata temporalmente.

I soci sono: fondatori; ordinari; sostenitori; benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che intervennero alla stipula dell'atto costitutivo della Sezione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che abbiano adempiuto ai loro obblighi e pagato le quote associative nella misura fissata dall'Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che versano almeno il quadruplo della quota annua fissata per i Soci Ordinari.

Sono Soci Benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti operando come volontari, dipendenti o consulenti, a favore dell'Associazione. Le persone meritevoli vengono segnalate dalla Sezione al Consiglio Nazionale il quale, acquisite, ove occorra, le informazioni del caso, delibera sulla proposta a scrutinio segreto. I Soci Benemeriti non versano alcuna quota associativa.

I minori di anni 18 non possono essere ammessi come soci ordinari o sostenitori, ma aderiscono al Gruppo Giovanile dell'AIAS, se costituito. Essi possono partecipare alle Assemblee sezionali e regionali con diritto di parola, ma non di voto.

Art. 5 – AMMISSIONE SOCI

La domanda di ammissione può essere presentata in qualsiasi momento e dovrà contenere tutte le informazioni richieste dalla Sezione.

Non possono essere Soci i dipendenti delle Sezioni che gestiscono.

In casi particolari ed eccezionali il Consiglio Direttivo può inoltrare alla Giunta Esecutiva Nazionale motivate proposte di deroga ai sensi dell'art.7 dello Statuto Nazionale.

Le domande d'iscrizione vanno inoltrate, o consegnate per iscritto, alla Sezione con la dichiarazione di non essere dipendenti della sezione che gestisce, su presentazione di due soci. Il Consiglio Direttivo, poi, nella sua prima seduta, valuta la richiesta e, accertata l'inesistenza delle cause d'incompatibilità previste dal successivo art.7, a suo obiettivo giudizio, delibera di accogliere o rigettare la domanda. L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Comitato Regionale o, se questo non è istituito, al Consiglio Nazionale.

La Sezione viene informata del ricorso e viene assegnato un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni e motivare la propria decisione. La decisione del Comitato Regionale o del Consiglio Nazionale, in via definitiva, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'interessato ed alla Sezione.

L'iscrizione s'intende effettuata non a tempo determinato; si ottiene la tessera per un solo anno, ed il rinnovo della stessa per gli anni successivi avviene, senza alcuna ulteriore formalità, con il solo pagamento della quota sociale. Il socio che non rinnova la tessera per un anno – non provvedendo al pagamento della quota sociale – deve intendersi decaduto di diritto.

L'importo delle quote associative viene fissato annualmente dall'Assemblea Nazionale dell'AIAS e s'intende automaticamente accettato dalla Sezione in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale.

La Sezione rilascia la tessera al socio, compilando i rispettivi tagliandi che devono contenere le generalità (compresa l'indicazione dell'età) del socio, la residenza e l'indicazione se trattasi di rinnovo o di nuova adesione.

Le tessere, i rispettivi tagliandi e gli elenchi vanno compilati possibilmente a macchina comunque in modo chiaro. Dei due tagliandi annessi alla tessera uno resta alla Sezione mentre il secondo deve essere restituito alla Sede Centrale.

La Sezione deve inviare bimestralmente alla Sede Centrale i tagliandi delle tessere. Essa dovrà contemporaneamente inviare l'elenco dei soci alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale insieme agli importi percentuali dovuti ai rispettivi Organi sulle quote sociali, ed una dichiarazione del Presidente, per i nuovi soci, dalla quale risulti che è stata regolarmente presentata la documentazione prevista dallo Statuto Nazionale e dal presente Statuto. Il Presidente dovrà dichiarare, altresì, che i soci non sono di età inferiore ai 18 anni, salvo che per gli iscritti al "Gruppo Giovanile".

I tagliandi restituiti alla Sede Centrale senza dichiarazione del Presidente o l'importo della percentuale spettante alla Sede Centrale non saranno presi in considerazione. Solo relativamente ai primi 5 bimestri dell'anno o, in casi eccezionali, la Sede Centrale può chiedere l'integrazione della documentazione dei relativi versamenti delle quote, che dovrà tassativamente avvenire entro i 15 giorni successivi, pena il mancato riconoscimento del tesseramento.

All'inizio di ogni anno la Sede Centrale dell'AIAS invierà a richiesta delle Sezioni un quantitativo di tessere per soci ordinari e sostenitori, pari al 70% del totale dei Soci dell'anno precedente. Successivamente, all'avvenuta restituzione bimestrale di tali talloncini, la Sede Centrale provvederà ad inviare alle Sezioni altro quantitativo di tessere in base alle richieste formulate dalle Sezioni stesse.

Solo ai fini della determinazione del quorum per l'assegnazione dei delegati che, in rappresentanza della Sezione, dovranno partecipare alle Assemblee Nazionali dell'anno successivo saranno ritenuti validi - dalla Sede Centrale - i tagliandi delle tessere spediti dalla Sezione entro il 7 Gennaio dell'anno successivo. Farà fede il timbro postale della data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento per l'invio della documentazione richiesta e la durata di versamento del contributo a mezzo c/c postale o vaglia.

La mancanza, anche di una parte della documentazione o dei versamenti di quote da allegare ai talloncini non può essere assolutamente integrata e le relative tessere non saranno prese in considerazione ai fini del quorum.

Entro il 31 Gennaio successivo, un'apposita Commissione, nominata dall'Assemblea Nazionale esaminerà la documentazione relativa al tesseramento pervenuta nei termini di cui al comma precedente e verbalizzerà il numero dei soci di ciascuna Sezione e contemporaneamente il totale dei soci dell'AIAS ripartiti per categoria, determinandone il numero dei delegati spettanti ad ogni Sezione.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCI

I soci cesseranno di appartenere all'Associazione:

- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota sociale, al 31 Dicembre di ogni anno;
- per decadenza;
- per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti od inabilitati.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- 1. non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;**
- 2. in qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'Associazione;**
- 3. versino in stato d'incompatibilità;**

4. siano riconosciuti colpevoli, con sentenza definitiva, di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona, il patrimonio.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione. I provvedimenti di sospensione o di espulsione sono adottati dal Presidente o dal Consiglio Nazionale, nei confronti di soci che rivestano cariche in organi sociali nazionali o regionali o che siano Presidenti di Sezione. Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci. La delibera di espulsione viene portata per la ratifica alla prima Assemblea della Sezione la quale decide in modo definitivo. Il socio espulso non potrà più fare parte dell'Associazione, salvo che, nel caso previsto dal precedente comma 4, sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio. Il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza, ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Art. 7 – INCOMPATIBILITA'

I dipendenti della Sezione che gestisce non possono essere Soci.

Art. 8 – LA SEZIONE

La Sezione assicura la gestione democratica, attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci e la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa nelle forme ritenute più idonee.

Essa non può avere un numero inferiore di 60 Soci. E' disciplinata dal proprio Statuto in conformità a quello Nazionale, approvato dall'Assemblea dei Soci e ratificato dal Consiglio Nazionale. La Sezione può chiedere alle Autorità competenti il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della legislazione vigente.

La Sezione può accordarsi o consorzarsi con altre Sezioni per svolgere in comune, in tutto od in parte, le proprie attività.

La Sezione è rappresentata di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio Presidente.

La Sezione è obbligata a versare alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale una percentuale delle quote associative, nella misura stabilita ogni anno dall'Assemblea Nazionale.

La Sezione è tenuta ad inviare ogni anno copia dell'elenco dei Soci al Comitato Regionale ed alla Sede Centrale.

La Sezione è tenuta ad inviare al Comitato Regionale, entro dieci giorni dall'approvazione, copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, delle Assemblee, nonché della relazione dei Revisori dei Conti allegata al bilancio, della relazione annuale sull'attività svolta e tutti gli altri documenti opportuni e richiesti.

Art. 9 – ORGANI DELLA SEZIONE

La Sezione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci, assicurando la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa, nelle forme ritenute più idonee.

Sono organi della Sezione:

- **l'Assemblea dei Soci**
- **il Presidente**
- **il Consiglio direttivo**
- **il Collegio dei Revisori dei Conti.**

Possono essere istituiti: la Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Art. 10 – L'ASSEMBLEA

E' costituita da tutti i Soci della Sezione per la cui iscrizione e tesseramento sono state seguite le norme statutarie. Hanno diritto ad essere convocati ed hanno diritto al voto tutti i Soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiamo rinnovato il tesseramento per l'anno in corso, salvo che il Consiglio Nazionale, per le Sezioni commissariate, autorizzi con delibera motivata l'integrale rinnovo delle procedure di associazione, con diritto di elettorato attivo e passivo a tutti i Soci ammessi.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, mediante delega, sino ad un massimo di due Soci.

L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria una volta l'anno, di norma entro il 30 di aprile per:

- **deliberare sulla relazione del Presidente**
- **deliberare sulla relazione finanziaria dei Revisori dei Conti**
- **deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio e vistati dai revisori dei Conti**
- **deliberare su ogni eventuale argomento all'O.d.G. proposto dal Consiglio sia di propria iniziativa che su segnalazione di almeno un decimo dei Soci**
- **eleggere, ogni triennio, allo scadere delle cariche sociali, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri, quest'ultimi se previsti**
- **eleggere i delegati che dovranno rappresentare la Sezione all'assemblea Nazionale.**

L'Assemblea si riunisce in sede Straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio o del collegio dei Revisori dei conti o dei Proviviri o di almeno un decimo dei Soci, che ne proporranno l'Ordine del Giorno, e che dovrà tenersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei Soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto – se l'argomento riguarda nomi e persone fisiche -, a maggioranza assoluta dei presenti in proprio e per delega.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Proviviri, dei delegati all'Assemblea Nazionale, vengono fatte a scrutinio segreto.

Le convocazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, devono essere fatte almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta ad ogni Socio avente diritto dell'Ordine del Giorno, del luogo, della data e dell'ora delle adunanze.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti tra i Soci aventi diritto. Almeno un terzo dei Consiglieri eletti deve essere costituito da soggetti portatori di handicap, se in grado, o da loro genitori. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio: un rappresentante della Regione o Provincia Autonoma ed un rappresentante della A.S.L. di competenza, indicati dalle stesse.

Alle Riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori, con voto consultivo, quando all'O.d.G. vi siano argomenti di natura finanziaria. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci iscritti negli ultimi due anni e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

Il Consigliere che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio, è considerato dimissionario; al suo posto subentra quello che segue in graduatoria. La relativa delibera viene adottata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a collaborare con i Revisori dei Conti, con i Proviviri, con i Coordinatori Regionali od altri incaricati, secondo lo Statuto, in caso d'ispezioni, al fine di garantire che l'attività della Sezione sia pienamente conforme alle norme statutarie.

Il Consiglio Direttivo provvede allo sviluppo ed all'indirizzo generale della Sezione, attua i deliberati dell'Assemblea, sovrintende e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione; sottopone per l'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed il programma di lavoro della Sezione per il nuovo anno, nonché quant'altro previsto dallo Statuto. Il Consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Comitati da esso nominati anche a carattere permanente, per le attività formative, informative, assistenziali e per le iniziative o manifestazioni volte alla raccolta dei fondi. La partecipazione ai Comitati ed alle loro attività è assolutamente gratuita e non dà luogo ad emolumenti comunque denominati.

Il Consiglio Direttivo nomina anche il proprio rappresentante in seno al Comitato Regionale scelto tra tutti i Soci della Sezione.

Art. 12 – VOTAZIONI ED ELEZIONI

Ai fini delle elezioni, possono essere presentate una o più liste di candidati, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Le liste, contrassegnate con un numero, debbono essere sottoscritte dai Candidati per accettazione ed ognuna di esse deve contenere l'indicazione di almeno un rappresentante di lista. Nel caso di presentazione di una sola lista, il numero dei candidati può arrivare a dodici per il Consiglio Direttivo e sino a sei per il Collegio dei Revisori (ciò per assicurare la continuità nel caso di dimissione di qualche membro). Nel caso di presentazione di più liste, i numeri si modificano in otto e quattro.

Il candidato iscritto in due o più liste si considera cancellato da tutte le liste. Ove uno dei votanti partecipasse alla presentazione di più liste, la sua sottoscrizione verrà considerata nulla in ognuna delle liste. La presentazione della lista rimane valida se suffragata da prescritto 5% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea sezionale nel cui O.d.G. figuri l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, potrà avere anche la durata di due giorni, se necessario. In questo caso, nel primo si terrà la discussione e si procederà alla presentazione delle liste, mentre le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno nel secondo giorno.

Aperta la seduta il Presidente dell'Assemblea prescrive il termine entro il quale debbono essere presentate le liste corredate possibilmente da una proposta programmatica ed invita l'Assemblea a nominare un Collegio elettorale composto da un Presidente, da due scrutatori e, eventualmente, da due elettori aventi il compito di collaborare con gli scrutatori. Le liste sono presentate al Presidente del Collegio Elettorale che assegna a ciascuna di esse un numero secondo l'ordine di

presentazione. Alla presentazione delle liste ed alle relative proposte programmatiche viene data adeguata pubblicità nella sede dell'Assemblea .

Le operazioni di voto avranno inizio e termine nelle ore stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Elettorale, coadiuvato dagli scrutatori, distribuisce le schede recanti i contrassegni numerici delle liste debitamente timbrate e vistate, dietro presentazione del certificato elettorale (tessera) e delle eventuali deleghe. L'elettore sottoscriverà l'apposito registro predisposto, con la firma nella propria casella ed in quella dei delegati. Può far fede anche l'elenco dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente, firmato dal Presidente della Sezione.

Ciascuno avente diritto al voto potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per una delle liste presentate, contrassegnandone il numero. Ove il voto sia espresso per candidati di liste diverse, la scheda è annullata. Le preferenze si esprimono con l'indicazione del cognome e del nome del candidato o del relativo numero d'ordine della lista.

L'elettore non può esprimere un numero di preferenze superiore al 50% (arrotondato per eccesso) dei Consiglieri da eleggere, limitatamente alla lista votata. Le preferenze manifestate in eccedenza sono nulle.

Operazioni di scrutinio:

terminate le operazioni di voto, nelle ore stabilite, si darà inizio alle operazioni di scrutinio. Saranno annullate le schede che non consentono di individuare la volontà dell'elettore e quelle recanti segni di riconoscimento o comunque estranei all'espressione del voto. Sulle contestazioni circa la validità dei voti, si pronuncerà il Collegio Elettorale, sentiti i rappresentanti di lista. In caso di parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Chiusa le operazioni di scrutinio, il relativo verbale redatto dal Presidente del Collegio e firmato da tutti i componenti del Collegio Elettorale, controfirmato dai rappresentanti di lista, verrà letto dal Presidente dell'Assemblea.

Prima di dichiarare chiusa l'Assemblea, il Presidente procede alla distruzione delle schede elettorali ed acquisisce agli atti il verbale redatto dal Collegio Elettorale.

Assegnazione dei seggi ed insediamento degli eletti:

avranno diritto a seggi le liste che avranno raggiunto almeno il 5% del totale dei voti validi. I seggi saranno assegnati in modo proporzionale al numero di voti ottenuti da ciascuna lista, attribuendo un numero di seggi pari al rapporto tra il totale dei voti di ciascuna lista ed il quoziente tra il numero dei voti validamente espressi ed il numero dei seggi. I seggi eventualmente non assegnati per la presenza di resti, verranno attribuiti alle varie liste in base alla graduatoria dei relativi resti. In caso di parità di resti tra una o più liste, il seggio sarà attribuito alla lista il cui candidato, primo dei non eletti, abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nei confronti del primo dei non eletti delle altre liste. In caso di ulteriore parità, il seggio sarà attribuito alla lista tra quelle in ballottaggio che abbia riportato il maggior numero assoluto di voti.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze all'interno della propria lista; in caso di assenza di preferenze o di parità, i candidati saranno eletti seguendo l'ordine di elencazione nella lista.

Ove fra i candidati eletti non risultasse la maggioranza di genitori di soggetti portatori di handicap o degli stessi disabili, il Collegio Elettorale proclamerà eletti i soggetti od i genitori dei soggetti portatori di handicap attingendo alle varie liste in modo che ognuna possa contribuire, per la propria parte e proporzionalmente ai seggi ottenuti, alla maggioranza.

Il seggio che durante il triennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al primo che in graduatoria appartiene alla lista del candidato uscente.

Ad elezioni ultimate, il Presidente dell'Assemblea procede all'insediamento degli eletti e fissa, in accordo con questi, la data della prima riunione per l'attribuzione delle cariche.

Ove, per qualsiasi causa, venga contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente od il Consigliere più anziano per età convocherà, entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. La convocazione, ove non si sia preceduto nel termine su indicato, può essere disposta da qualsiasi consigliere, anche dimissionario.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio e della Giunta Esecutiva e ne dirige i lavori. Presenta annualmente all'Assemblea la relazione morale e finanziaria.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente e, nel caso di assenza anche di costui, può delegare le sue attribuzioni al Consigliere più anziano di età.

Art. 14 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere della Giunta esecutiva e del Consiglio; redige i verbali delle adunanze del Consiglio, della Giunta esecutiva e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 – IL TESORIERE

Il tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei Soci di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio della Sezione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci, a firma congiunta con il Segretario.

Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori dei Conti esercitano il controllo contabile sull'attività della Sezione: riferiscono all'Assemblea dei Soci sui bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente. Qualora per legge dovessero essere previsti revisori ufficiali dei conti, da nominare anche fra i non soci, possono essere previsti compensi in applicazione della lettera c), 6° comma, art.10 del D.L. 4.12.97. n. 460.

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, ove necessario, sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri effettivi del Collegio eleggono tra di loro il Presidente.

Rientra nelle competenze del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che, comunque, riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle

disposizioni statutarie derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.

Il ricorso ai Proviviri deve essere proposto, pena la decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina le controversie.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono definitive.

Art. 18 – LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva, se istituita, adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione, esegue e fa eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e, in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario nell'interesse della Sezione, entro le competenze assegnate al Consiglio Direttivo. La giunta delibera a maggioranza dei suoi membri.

I provvedimenti adottati d'urgenza devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva, che avverrà entro 30 giorni dalla data della deliberazione d'urgenza.

I provvedimenti non ratificati nel predetto termine sono inefficaci di diritto.

Art. 19 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti, nonché qualsiasi altra carica all'interno della Sezione, sono assolutamente gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso di spese sostenute per l'Associazione, documentate, ed entro i limiti stabiliti con relativa delibera.

Ciascuna carica, poiché è esercitata nella qualità di volontario, indipendentemente dalle ore di prestazione, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo, svolto nell'Associazione e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

Art. 20 – VOLONTARIATO

La Sezione per l'attuazione delle sue finalità, come specificate nell'art. 2 del presente Statuto si avvale anche del volontariato, opportunamente regolamentato.

Per servizio volontario, volontariato o tirocinio s'intende l'attività di servizio non retribuita, resa da soggetti non dipendenti dall'Amministrazione all'interno delle sue strutture, per finalità di solidarietà e/o di acquisizione di conoscenze e di esperienze professionali.

Tutti gli incarichi sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il diritto soltanto al rimborso delle spese.

Art. 21 – ASSICURAZIONI

L'Associazione e, più specificatamente la Sezione, nelle sue varie articolazioni, deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali già citate ed i volontari che prestano la loro attività in modo non sporadico, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di carica, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 22 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO

L'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche allo stesso devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci della Sezione, quindi ratificate dal Consiglio Nazionale, divenendo, da quella data, immediatamente esecutive.

Art. 23 – PATRIMONIO

La Sezione ha autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa, contrattuale.

Il patrimonio è costituito dalle quote sociali nella misura stabilita dall'Assemblea Nazionale, da lasciti, contributi, donazioni mobiliari ed immobiliari, di privati ed enti pubblici, da economie di gestione.

La sua destinazione, nonché le eventuali rendite, sono volte esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Nel caso di ottenimento del riconoscimento giuridico, il deposito previsto per legge fa parte del patrimonio.

Tutti gli elementi sopra riportati come patrimonio della Sezione devono risultare nel bilancio annuale che obbligatoriamente deve essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

La Sezione non impegna la responsabilità dell'Associazione Nazionale, per le obbligazioni da essa assunta e viceversa.

La Sezione verserà con regolarità alla Sede Centrale ed al Comitato Regionale le percentuali delle quote associative stabilite, anno per anno, dall'Assemblea Nazionale.

Art. 24 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

La Sezione può essere sciolta:

- **per volontà dei suoi Soci;**
- **per decisione dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti intervenuti, qualora vengano meno le finalità e gli scopi dell'Associazione od in mancanza di Soci.**

In caso di volontario scioglimento della Sezione, l'Assemblea dei Soci deciderà sulla destinazione del patrimonio della Sezione che residui dopo l'esaurimento della liquidazione, che andrà a beneficio di altre Sezioni costituite in ONLUS, sentito il Comitato Regionale che potrà valutare le opportune priorità ed in mancanza, all'Associazione o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 25 – ISPEZIONI E COMMISSARIAMENTO

Possono essere disposte ispezioni d'indagine nei confronti dei Comitati Regionali e di ciascuna Sezione, comprese quelle che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico, qualora da fatti e comportamenti si ravvisino connesse attività non conformi agli scopi od alle finalità dell'Associazione.

Sia i Comitati Regionali che le Sezioni possono essere commissariate in caso d'irregolarità nella gestione, di omissioni o di violazioni dello Statuto o del Regolamento.

Il Commissario per le Sezioni è di norma un Socio, esclusi quelli appartenenti alla Sezione commissariata.

Il commissariamento è stabilito per un massimo di sei mesi ed è prorogabile una sola volta al massimo per un uguale periodo. In casi particolarmente gravi, il

commissariamento ha durata di un anno, prorogabile una sola volta per non più di sei mesi.

Il Commissario cura l'ordinaria amministrazione, ammette e rinnova i Soci, indice l'Assemblea per l'elezione delle cariche sociali ordinarie.

Al Commissario ed eventualmente al suo Vice, spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali indennità preventivamente determinate dal Consiglio Nazionale. Tutti gli oneri sono a carico della Sezione o del Comitato Regionale commissariati. Sono vietate e, quindi, non riconosciute eventuali altre indennità deliberate dai Comitati Regionali o dalle Sezioni.

Art. 26 – NORME TRANSITORIE E FINALI

La Sezione deve depositare le somme di cui dispone in conti correnti presso banche od uffici postali, od in titoli di stato, od in libretti di risparmio, intestati impersonalmente alla Sezione stessa.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia ed estensione, le norme del Codice Civile.